

# La caccia VAGANTE in Zona Alpi

**Sfogliando il testo della legge quadro, saltano agli occhi delle "amenità" che non appaiono più sostenibili**

del 1939, secondo cui: «il concetto giuridico di appostamento fisso, così come enunciato dall'art. 16 t.u. sulla caccia, implica l'esistenza di un manufatto in muratura o in altra solida materia, la denuncia al comitato provinciale della caccia, il pagamento dell'apposita tassa e il consenso del proprietario e possessore del terreno. In difetto di tali requisiti l'esercizio dell'attività venato-


GIACOMO NICOLUCCI

In una maniera del tutto sibillina, l'art. 12 l. 157/1992 prescrive che l'esercizio venatorio può essere praticato «in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata». Niente di più difficile da interpretare.

Sembra soltanto di capire che in Zona Alpi sia ammissibile soltanto la caccia "vagante" e non già l'appostamento fisso. Forma di caccia, quest'ultima, anche poco precisa e parzialmente descritta solo dall'art. 5, allorché stabilisce che non sono considerati fissi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 1 (anche questi ultimi di difficile individuazione, ma forse da intendersi come quelli ove non vengono impiegati richiami vivi...).

Complica il contesto la previsione della lettera c), che sembra dire tutto e nulla allo stesso tempo.

Per procedere oltre, si può partire da un'affermazione giurisprudenziale licenziata sulla legge



ria deve sempre considerarsi vagante, anche se il cacciatore si ferma e si apposta temporaneamente in una macchina per sorprendere la selvaggina» (Cass. pen., sez. IV, 28 gennaio 1980).

Nel testo del 1939 ed in quello del 1977 non si parla di caccia vagante, o di esclusività delle forme di caccia, ma si disciplina soltanto la materia degli appostamenti fissi.

Dunque, appare evidente che il comma 5 dell'art. 12 è soltanto scritto male, molto male; anzi potremmo dire che le attuali difficoltà interpretative sono soltanto le conseguenze dei "danni da forcipe" operati dal legislatore.

Alcune legislazioni regionali spiegano meglio che l'opzione, fra le forme di caccia di cui all'art. 12 comma 5, vale soltanto per un anno e, riguardando territori ove non insiste l'arco alpino, fanno capire che l'appostamento fisso (salvo che sia dedicato agli ungulati o colombacci) è appunto alternativo alla caccia vagante, come ormai è conosciuta la vicenda, al di là dell'infelice

formulazione letterale del testo normativo. Non contribuiscono, invece, a spiegare la sconosciuta portata della lettera d) dell'art. 12 comma 5.

In ogni caso, la piega interpretativa che è stata presa anche a livello giurisprudenziale sembra essere incisiva soltanto sui cacciatori interessati al prelievo venatorio nella Zona Alpi, posto che l'esclusività sembrerebbe riverberarsi tutta a loro danno.

In altri termini, appare prevalente l'interpretazione secondo cui «la possibilità prevista dall'art. 14, comma 5, legge n. 157 del 1992, di ottenere l'accesso in un ambito territoriale di caccia diverso da quello di residenza, va coordinata con il principio di esclusività stabilito dall'art. 12, comma 5, di detta legge e quindi deve escludersi che il cacciatore il quale abbia optato per l'esercizio della caccia vagante in Zona Alpi, possa praticare l'esercizio venatorio anche in un ambito territoriale di caccia» (Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2004 n. 3748).

La questione è stata maldestramente dipanata anche dalla Corte costituzionale (che non manca mai di sminuire l'autonomia legislativa delle Province Autonome di Trento e Bolzano, riferendosi ad un modello di caccia molto, anzi troppo diverso da quei territori e per giunta vetusto, strettamente legato all'idea obsoleta del carniere teorico): «è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), cost., l'art. 13, comma 1, della l. prov. Bolzano n. 14 del 1987, come sostituito dall'art. 2, comma 5, della l. prov. Bolzano n. 14 del 2011 il quale, consentendo l'esercizio dell'attività venatoria sia in forma vagante che mediante appostamento fisso, contrasta con il principio della caccia di specializzazione sancito dall'art. 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992 il quale, essendo rivolto ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, concorre alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica e si inquadra nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale. Invero, in tale materia la disciplina statale può essere modificata dalle regioni e dalle province autonome nell'esercizio della loro potestà legislativa primaria o residuale in materia di caccia esclusivamente nella direzio-





ne dell'innalzamento del livello di tutela» (Corte cost., 12 dicembre 2012, n. 278).

Tutta da chiarire questa specializzazione venatoria, soprattutto allorché l'incompatibilità rileva soltanto nella contestuale iscrizione ad un comprensorio alpino e ad un ambito territoriale. Sostanzialmente l'esclusione avrebbe senso solo se venisse in rilievo il c.d. "carico venatorio", che però viene gestito dagli ambiti con la limitazione numerica dei cosiddetti ammessi, cioè dei cacciatori non residenti.

A mio avviso, seguendo la pessima dizione letterale dell'art. 12 comma 5, l'esclusività nella scelta delle forme di caccia non impedirebbe in alcun modo di esercitare la caccia vagante in zona Alpi (l'unica consentita, cioè) e, contestualmente la vagante o l'appostamento fisso in un ambito territoriale. Piuttosto si dovrebbe dire che se nei comprensori alpini si può cacciare soltanto in forma vagante (salvo l'appostamento per colombacci ed ungulati, perché non viene inteso come fisso), l'esclusività della scelta avverrebbe negli atc, fra caccia vagante e appostamento fisso. Del resto se un ambito ha carico venatorio in abbondanza per quale motivo ammettere iscritti di altri ambiti e non di com-

presori alpini? Quando, un tempo, i giuristi scorgevano delle gravi corbellerie in testi normativi od in pronunce giurisprudenziali, scrivevano che il senso, o la ragione dell'affermazione, manet alta mente repostum, cioè che non si sa e non si può sapere. E la cosa può essere ripetuta per questa vicenda.

Ovviamente, la riflessione che ne viene porta a chiedersi quale sia oggi l'opportunità di mantenere in piedi la Zona Alpi: nel testo della legge quadro il territorio alpino viene in rilievo soltanto perché:

- 1) in tale zona il territorio regionale destinato alla protezione della fauna selvatica deve essere compreso nella percentuale dal 10 al 20% (piuttosto che dal 20 al 30%);
- 2) le regioni possono emanare «nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali»;
- 3) «al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica»;
- 4) nell'uso del fucile automatico ad anima liscia è consentito contenere non più di una cartuccia nel serbatoio;
- 5) il periodo temporale dei prelievi è limitato dal 1° ottobre al 30 novembre;
- 6) non vige il divieto di caccia sui terreni ricoperti in tutto o nella maggior parte da neve.
- 7) il territorio può essere «organizzato in comprensori secondo le consuetudini e le tradizioni locali».

Con l'eccezione di quest'ultima disposizione (e forse della prima, peraltro di frequente vanificata) che corrisponde il rispetto delle tradizioni e delle autonomie socio-culturali della caccia in Zona Alpi, il resto delle previsioni potrebbe essere cancellato con un colpo di spugna senza particolari conseguenze di sorta.

Non sembra, invero, che la penna del legislatore del 1992 abbia effettivamente voluto tratteggiare le giuste esigenze della caccia alpina. ■